

NORME SUL SOSTEGNO ALL'EDITORIA E ALL'INFORMAZIONE

La legge approvata alla Camera dei deputati istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la regolamentazione delle edicole, nonché quella relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e alla composizione e alle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il provvedimento è frutto del lavoro di sintesi e di confronto, anche da diverse posizioni, tra le forze politiche avvenuto sia alla Camera dei deputati che al Senato; interviene in modo complessivo sul sistema, innovando in modo importante la disciplina precedente.

In particolare si rafforza il pluralismo attraverso il sostegno alla stampa locale, alle cooperative e agli enti no profit, si accelera il passaggio al digitale, si aiutano le start up che presentano dei progetti d'avanguardia, si interviene nella crisi delle edicole permettendo loro di diversificare i prodotti in vendita e investendo sulla loro innovazione.

Le risorse saranno indirizzate al sostegno delle realtà medio-piccole, essendo esclusi oltre agli organi di partito anche i grandi gruppi quotati in borsa. I finanziamenti sono resi proporzionali rispetto al numero di copie vendute, facendo cessare le storture del passato che vedevano ingenti risorse destinate a periodici che non vendevano. Inoltre saranno anche proporzionati alla capacità delle imprese di creare valore e nuovi posti di lavoro per i giovani.

Delega il Governo a riordinare il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

La legge, infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di € 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.

Come evidenziato dal relatore Roberto Rampi (PD), il fine di questa "legge di sistema" è quello di garantire un reale pluralismo dell'informazione, tema fondante per la democrazia.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale" (AC 3317-3345 B) – relatore Roberto Rampi (PD) – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL QUADRO NORMATIVO

La disciplina di sostegno al mondo dell'informazione è stata frutto di una serie di interventi disomogenei iniziati con la legge 5 agosto 1981, n. 416. Il primo tentativo di razionalizzazione è stato condotto con il Regolamento di cui al DPR 25 novembre 2010, n. 223 che, per la prima volta, ha introdotto quale criterio per la ripartizione dei contributi diretti quello della percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite, introducendo parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi¹.

Successivamente, il DL 6 dicembre 2011, n. 211 aveva disposto la cessazione del sistema della contribuzione diretta per la gestione 2013.

Era poi intervenuto in materia il DL 18 maggio 2012, n. 63, che, in attesa del riordino della materia, aveva introdotto una ridefinizione delle forme di sostegno al sistema editoriale. Contemporaneamente, il Governo aveva presentato un disegno di legge di riassetto della disciplina, non approvato durante la XVI legislatura.

La legge di stabilità 2014 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno al mondo dell'informazione – con una dotazione di € 50 milioni per il 2014 (poi decurtati a 25 milioni di euro), € 40 milioni per il 2015 (poi decurtati a 6,5 milioni di euro), € 30 milioni per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE

La legge istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**².

Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art. 21 della **Costituzione** in materia di diritti, libertà, indipendenza e **pluralismo dell'informazione**, a livello nazionale e locale, e ad incentivare **l'innovazione** dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare **posizioni di mercato sostenibili** nel tempo, nonché lo sviluppo di **nuove imprese editoriali** anche nel settore dell'informazione digitale.

Al Fondo confluiscono:

- le **risorse statali destinate al sostegno dell'editoria** quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle **disponibili** destinate al **Fondo straordinario** per gli interventi di sostegno all'editoria (per il 2016 si tratta di **154,8 milioni di euro**);
- le **risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale**, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (per il 2016 si tratta di **49,5 milioni di euro**);
- una quota parte – fino ad un importo massimo di **100 milioni di euro** in ragione

¹ L'ammontare dei [contributi diretti all'editoria erogati dal 2003 al 2015](#), con l'indicazione dei destinatari, è pubblicato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

² Il suddetto fondo sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsto dalla legge di stabilità del 2016.

d'anno per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal **canone RAI** (a seguito anche della c.d. introduzione del pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica);

- le somme derivanti dal gettito annuale di un **contributo di solidarietà** pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti all'imposta:
 1. concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
 2. società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tal caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;
 3. altri soggetti che esercitino l'attività d'intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa **internet**.

Il Fondo è **ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico**, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei **criteri stabiliti con decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con quello dell'economia e delle finanze.

Il Senato ha introdotto la previsione per cui le somme non impegnate in ciascuno esercizio possono essere impegnate in quello successivo.

Il suddetto decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al **finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale** attuando obiettivi di convergenza multimediale.

La legge prevede inoltre **l'erogazione di un contributo** – da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal DPCM che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico – **per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati**. Il suddetto contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale³.

DELEGA AL GOVERNO SU CONTRIBUTI DIRETTI E SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI

Il punto centrale del provvedimento consta di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei **contributi diretti** alle imprese editrici di **quotidiani e periodici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale** e a incentivare gli investimenti per l'innovazione **dell'offerta informativa**. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà ridefinire la **platea dei beneficiari dei contributi**, stabilendo innanzitutto quale

³ I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con parere delle Commissioni parlamentari competenti.

condizione necessaria per il finanziamento **l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.**

Come evidenziato dal relatore Roberto Rampi (PD), il fine è quello di **assicurare un maggiore sostegno alla piccola editoria**, con particolare riferimento agli enti no profit, alle cooperative di giornalisti, e ai piccoli giornalisti-editori, escludendo sia i giornali di partito che i grandi giornali quotati in borsa e le società per azioni.

Potranno accedere ai finanziamenti:

- le imprese editrici costituite come **cooperative giornalistiche**, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
- **enti senza fini di lucro** ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;
- limitatamente a un periodo di **cinque anni** dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, **fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro**;⁴
- **imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle minoranze linguistiche**;
- imprese ed enti che editano **periodici per ipovedenti**, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, **braille** e supporti informatici;
- **associazioni dei consumatori** iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- **imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.**

Le suddette imprese avranno l'obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di **pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.**

Sono, invece, **esclusi esplicitamente** dal finanziamento:

- organi di informazione di **partiti o movimenti politici** e sindacali;
- **periodici specialistici** a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da **società quotate in borsa.**

La legge richiede che **per accedere al contributo** le testate debbano dimostrare di avere una reale forza imprenditoriale e debbano assicurare anche una edizione on line.

Infatti, quali ulteriori criteri è necessario che l'impresa:

- abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di **almeno due anni**;
- dimostri il regolare **adempimento degli obblighi** derivanti dai **contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro** stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

⁴ Il suddetto fondo sostituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsto dalla legge di stabilità del 2016.

- editi la testata in **formato digitale** dinamico e multimediale, eventualmente **anche in parallelo** con l'edizione in **formato cartaceo**;
- dia **evidenza**, nell'edizione, di **tutti i contributi e finanziamenti ricevuti**, a qualsiasi titolo;
- abbia obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di **pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna**.

I decreti legislativi devono prevedere un **teito massimo al contributo** liquidabile a ciascuna impresa, legato **all'incidenza percentuale** del contributo sul **totale dei proventi** e fino alla misura massima del **50%**. Si gradua il contributo in funzione del numero di **copie annue vendute**, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita **per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali**, prevedendo, in particolare, più **scaglioni** cui corrispondono **quote diversificate** di rimborso dei **costi** di produzione e per **copia venduta** e si prevedono criteri di calcolo specifici per le **testate online** che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del **numero effettivo di utenti unici raggiunti**. Si valorizzano le voci di costo legate alla **trasformazione digitale** dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un **aumento** delle relative **quote di rimborso**. Si prevedono dei criteri premiali per **l'assunzione** a tempo indeterminato di **lavoratori di età inferiore a 35 anni**, nonché per l'attivazione di **percorsi di alternanza scuola-lavoro** e per azioni di **formazione** e aggiornamento del personale.

Si prevede la **riduzione del contributo** per le imprese che superano, nei confronti del **proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori**, il limite massimo retributivo di **240.000 euro** lordi annui.

I **decreti** legislativi dovranno, quanto ai contributi, prevedere **regole di liquidazione quanto più possibile omogenee** e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, semplificare il connesso procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori.

Dovranno inoltre introdurre incentivi agli **investimenti in innovazione digitale** dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, nonché all'introduzione di finanziamenti, mediante bandi annuali, per **progetti innovativi** presentati da **imprese editoriali di nuova costituzione**; **incentivare fiscalmente gli investimenti pubblicitari** incrementali su quotidiani e periodici **nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle **start up** innovative⁵.

DELEGA SU INNOVAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO E PER LA VENDITA DEI GIORNALI

I decreti legislativi dovranno attuare il processo di **progressiva liberalizzazione**, assicurando agli operatori **parità di condizioni**, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il **pluralismo delle testate in tutti i punti vendita**; promuovere, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione

⁵ La normativa transitoria stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi, parte dei criteri direttivi suddetti siano applicati ai contributi relativi all'anno 2016.

degli **orari di apertura dei punti di vendita**, e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di **ampliare l'assortimento di beni** e di fornire **intermediazione di servizi** nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; promuovere **sinergie strategiche tra punti vendita**, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali; completare l'**informatizzazione delle strutture**, al fine di costituire una **rete** integrata dei punti vendita; con riferimento ai canali di vendita online, escludere **la discriminazione online/offline** in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciali e modalità di pagamento⁶.

DEFINIZIONE DI QUOTIDIANO ON LINE

Il quotidiano on line è definito come testata giornalistica che:

- sia regolarmente **registrata** presso la cancelleria di un tribunale;
- abbia un **direttore responsabile** iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista;
- pubblichi i propri **contenuti giornalistici prevalentemente on line**;
- **non** sia **esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea**;
- produca **principalmente informazione**;
- abbia una frequenza di **aggiornamento quotidiano**;
- **non** si configuri **esclusivamente** come **aggregatore di notizie**.

RICORSO ALLE AGENZIE DI STAMPA DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI

La legge, con una norma introdotta durante l'esame al Senato, estende a Regioni, Province, Città metropolitane e comuni **l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati**, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTI

Il provvedimento delega il Governo a razionalizzazione la composizione e le attribuzioni del **Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, nonché a revisionare la disciplina del **prepensionamento** dei medesimi **giornalisti**.

⁶ Con disposizione non oggetto di delega, la legge stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2017 i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

In particolare i decreti legislativi dovranno riordinare le competenze in materia di **formazione**; riordinare il **procedimento disciplinare**, prevedendo **l'alternatività dei ricorsi** avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo l'attuale possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario; definire il numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di **sessanta** consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, **tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute**, e un terzo pubblicisti, **tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva** presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPG); adeguare il **sistema elettorale**, garantendo la massima rappresentatività territoriale; ridefinire – allineandoli al sistema generale – i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso agli **ammortizzatori sociali** e ai trattamenti di **pensione di vecchiaia anticipata** per i giornalisti prevedendo, in ogni caso, il **divieto** di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico.

Si stabilisce che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico prevista dal co. 4 dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti.

Viene infine modificato l'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con la statuizione che **nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti, ovvero in quello dei pubblicisti**, dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente la violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.

Si prevede la costituzione di **Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano**, sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

RAI: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E TETTO RETRIBUTIVO DEI DIPENDENTI

La legge **disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di € 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.**

In particolare dispone, anzitutto, che **l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni** e ribadisce che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio⁷.

La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

Novellando l'art. 49 del D.lgs 31 luglio 2005, n. 177, il testo prevede che **agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del**

⁷ La concessione è affidata con DPCM, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso DPCM è approvato lo schema di convenzione, previo parere da rendersi entro 30 giorni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il "tetto" retributivo, pari a € 240.000, fissato dal già citato art. 13 del DL 66/2014 (L. 23 giugno 2014, n. 89).